

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di PESCARA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 8/2024 Data 18/04/2024	OGGETTO: PARERE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2024 il giorno 18 aprile, l'organo di revisione economico finanziaria;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 361 del 08 Aprile 2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024"

Visto:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visto

l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre,

l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: - il comma 683, in base al quale "...Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

- il comma 660, in base al quale "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

considerato che il comune intende

- approvare per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 di cui alla Allegato A) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato B) relativa alle utenze non domestiche;
- quantificare in euro 1.031.125 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021; La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno 2024 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
883.680	222.930	1.106.610

- che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a,*) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*);
- che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 sia effettuato, ai sensi dell'art.29 comma 3 del vigente Regolamento TARI in n. 4 rate, con scadenze fissate dal Responsabile del Procedimento contestualmente all'approvazione del ruolo, in ogni caso il termine di pagamento è fissato in almeno 20 giorni a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione;

Visto la documentazione allegata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il d. Lgs n. 118/2011;

Visti i vigenti Statuto e Regolamento comunale di contabilità

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 361 del 08 APRILE 2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024".

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Alfonso Casalena



Firmato digitalmente da:
CASALENA ALFONSO
Firmato il 18/04/2024 21:53
Seriale Certificato: 1537645
Valido dal 13/06/2022 al 13/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA